

**DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012
451/2012/R/GAS**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL FATTORE DI GARANZIA PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2012

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 108/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 108/11);
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 237/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 19 aprile 2012, 150/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 150/2012/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 178/05 e ARG/gas 92/08, l'Autorità, tra le misure tariffarie di incentivazione alla realizzazione/sviluppo dei terminali di rigassificazione, ha istituito e regolato un fattore di garanzia (FG) che assicura all'impresa di rigassificazione la copertura di una quota di ricavo pari al 71,5% dei ricavi di riferimento RL^C (anche in caso di mancato conferimento della capacità disponibile), per un periodo di 20 anni decorrenti dall'anno in cui l'impresa offre il servizio di rigassificazione e presenta le relative proposte tariffarie all'Autorità;
- ai sensi della deliberazione ARG/gas 92/08, il fattore di garanzia si applica in modo non selettivo a tutti i terminali di Gnl, fino al raggiungimento di una capacità tecnica complessiva di rigassificazione pari a 95 milioni di Smc/giorno (comma 16.1); rispetto ai terminali ai quali è stata riconosciuta un'esonazione ai

sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, il fattore di garanzia si applica esclusivamente alla quota di capacità complementare alla capacità esente nei limiti del 71,5% della capacità complessiva del terminale (comma 16.3);

- con la deliberazione ARG/gas 108/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione per il quarto periodo di regolazione;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità, col documento per la consultazione 150/2012/R/gas, ha prospettato significative innovazioni rispetto alla regolazione vigente nel precedente periodo, anche con riferimento, tra l'altro, alla specifica disciplina del fattore di garanzia, prevedendone un'applicazione selettiva, limitatamente ai soli terminali di Gnl che saranno inclusi nell'elenco delle infrastrutture nazionali strategiche, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 93/11 (paragrafo 25), al fine di superare l'attuale disciplina che prevede il riconoscimento del diritto sulla base del ordine temporale di ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio del terminale;
- con la deliberazione 237/2012/R/GAS, l'Autorità, al fine di gestire un ordinato processo di transizione dall'anno termico all'anno solare quale riferimento per il calcolo dei corrispettivi di rigassificazione e di riallineamento con il periodo di regolazione tariffaria del trasporto gas, ha prorogato, per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2013, i criteri di regolazione tariffaria adottati con la deliberazione ARG/gas 92/08, inclusi quelli relativi all'applicazione del fattore di garanzia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la proroga, per il periodo 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2013, della regolazione del fattore di garanzia, prevista dalla deliberazione ARG/gas 92/08, potrebbe pregiudicare l'efficacia delle nuove scelte dell'Autorità, illustrate nel documento per la consultazione 150/2012/R/GAS, qualora, durante il predetto periodo, entrassero in esercizio nuovi terminali di Gnl che non saranno inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 93/11;
- a quest'ultimo riguardo, infatti, si evidenzia che il riconoscimento del diritto all'applicazione del fattore di garanzia di terminali non inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche del sistema comporterebbe l'esclusione di altri terminali in grado di fornire un maggior beneficio al sistema del gas naturale e pertanto l'impossibilità di perseguire le finalità del nuovo regime di regolazione con la conseguente insorgenza di oneri impropri per il sistema del gas naturale.
- la Commissione Europea, con comunicazioni inviate in data 14 giugno 2010 e 16 maggio 2012 alla Rappresentanza italiana permanente presso l'Unione Europea, ha presentato una richiesta di chiarimenti in merito alla disciplina del fattore di garanzia.

RITENUTO CHE:

- quanto sopra comporti l'esigenza di adottare misure prudenziali, volte a evitare l'insorgenza della situazione di potenziale pregiudizio per l'efficienza della nuova regolazione tariffaria sopra descritta e di conseguenti oneri impropri a carico dei clienti finali;

- sia, a tal fine, opportuno sospendere, nelle more del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 108/11, l'applicazione del fattore di garanzia nei confronti di eventuali nuovi terminali di Gnl; e che pertanto, sino all'adozione di una nuova disciplina tariffaria, basata su meccanismi di incentivazione di tipo selettivo, l'attuale regolazione, prevista dalla deliberazione ARG/gas 92/08 e prorogata dalla deliberazione 237/2012/R/GAS, continui ad applicarsi ai soli terminali di Gnl attualmente in esercizio

DELIBERA

1. di sospendere, nelle more dell'adozione della nuova disciplina tariffaria basata su meccanismi di incentivazione di tipo selettivo, le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 della deliberazione ARG/gas 92/08, prorogate per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2013 con la deliberazione 237/2012/R/GAS, con riferimento a eventuali terminali di Gnl che entrassero in esercizio successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di tener conto delle indicazioni risultanti dalla strategia energetica nazionale nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 108/11, relativo alla definizione della regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni